

que trasmissione scritta nell'articolo 5 sarebbe impropria, sarebbe inesatta; e la Camera non sarebbe più in grado di correggerla, perchè le decisioni della Camera sono irrevocabili. Io insisto pertanto sulla sospensione.

**PRESIDENTE.** Ho già esposto alla Camera che quella che l'onorevole deputato Mazza qualifica riserva non è altro se non se la dichiarazione che la Camera, nel citare a questo passo gli articoli 98 e 99, non intende e non può intendere che gli articoli 98 e 99, i quali formano attualmente parte del progetto di legge, siano precisamente quelli che debbono essere in seguito votati dalla Camera stessa.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per uno schiarimento. Prego il signor presidente di dire se anche dopo votati gli articoli 4 e 5 si potrà, quando verremo agli articoli 98 e 99, quegli atti che si trovano in un numero, trasportarli all'altro, e viceversa?

**PRESIDENTE.** Credo di aver ciò dichiarato per ben due volte; non ostante lo dichiaro per la terza volta.

Siccome il deputato Mazza insiste per la sospensione della votazione di questi articoli 4 e 5 finchè non sia votato l'articolo 100, domando se la proposta è appoggiata?

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 4, coll'emendamento proposto dal deputato Minervini, accettato dalla Commissione e dal commissario del Re; esso è così concepito:

« La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè condanna, nè collocazione o liquidazione di somme o valori, nè trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili o immobili.

« L'articolo 98 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa, e la tassa per ciascun atto. »

**MINGHELLI-VAINI.** Prego la Camera di avvertire che quest'articolo è importantissimo.

Si tratta di sapere quali siano gli atti che saranno soggetti a tassa fissa e quali no. Ora, la redazione di quest'articolo, lo ha dimostrato l'onorevole De Luca, vi lascia nella più grande vaghezza.

Qui si dice: « tutti gli atti i quali non importeranno valori o somme. » Ma oramai è cosa da nessuno contestata, a mio credere, che non ci può essere obbligazione la quale non contenga un valore, una somma. Dunque, quando avrete votato quest'articolo tal quale, si dovrebbe pur conoscere quali sono gli atti che rimangono soggetti a tassa fissa, e quali sono soggetti a tassa graduale; oppure sarete sempre nella medesima incertezza, vale a dire non potrete colla scorta di quest'articolo sapere se un atto sia soggetto a tassa graduale od a tassa fissa.

Io domando quindi che, prima di procedere a questa votazione, voglia la Commissione, d'accordo coll'onorevole regio commissario, togliere tutto quello che ci può essere di vago, d'incerto, e, diciamo pure, di poco scientifico nella redazione di quest'articolo.

**MICHELINI.** Io veramente, consentaneo a' miei principii, non dover essere nelle leggi parole inutili, proporrei la soppressione dell'alinea: « L'articolo 98, » ecc. Ad ogni modo si dovrebbe lasciare in sospenso l'indicazione dell'articolo cui quest'alinea si riferisce, perchè essendosi già soppresso un articolo di questa legge, e potendo nel corso della discussione aggiungersene o sopprimersene degli altri, questa indicazione non può ancora essere determinata.

**PRESIDENTE.** Siamo già intesi, che s'indica il numero

degli articoli non in modo definitivo, ma unicamente perchè i deputati non trovino difficoltà nel rinvenirli.

Del resto egli è evidente che gli articoli successivi debbono cambiar numero d'ordine ad ogni soppressione od aggiunta di un articolo precedente.

La parola è al deputato Tonello.

**TONELLO, relatore.** La Commissione crede che le formule contenute negli articoli 4 e 5 siano abbastanza chiare, e quindi che i medesimi possano essere votati come vennero proposti dal Governo, colla modificazione però introdotta dall'onorevole Minervini.

Quando si esprime che vanno soggette alla tassa proporzionale solamente le obbligazioni che si riferiscono a valori o somme, e per contro alla tassa fissa, quando non contengono valori o somme, la cosa mi pare che non possa lasciar luogo a dubbio.

Ed a conferma di questa nostra sentenza viene la legge antica, che da lungo tempo è in osservanza nelle antiche provincie, la quale è concepita precisamente negli stessi e medesimi termini, e che non ha mai dato luogo a dubbio circa l'applicazione della tassa fissa e della tassa proporzionale.

Quindi io non posso che esortare la Camera a voler adottare l'articolo quale venne proposto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha proposto la soppressione dell'alinea dell'articolo 4. Domando se questa soppressione è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 4.

(La Camera approva.)

« Art. 5. La tassa proporzionale si applica in genere a tutte le obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni e liquidazioni di somme o valori, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte.

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99.

« Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, la quota della tassa si determina per analogia, prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile. »

Il deputato Michelini aveva proposto la soppressione anche del primo alinea di quest'articolo 5, ma suppongo che, non essendo stata accettata la soppressione del corrispondente alinea dell'articolo 4, egli probabilmente non insisterà in questo proposito.

**MICHELINI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Piroli ha la parola.

**PIROLI.** Parmi che la discussione su quest'articolo debba procedere divisamente sulle diverse sue parti; parlare cioè primieramente del primo alinea, e poi dell'ultimo.

In quanto al primo alinea, dirò che, se si approva tal quale è, deve ritenersi che non abbia ad esserne pregiudicata la questione, se qualunque trasmissione di proprietà per morte debba o no essere colpita da tassa; lo che sarà discusso a suo luogo.

Sull'ultima parte di quest'articolo osserverò che è un principio antico, direi, quanto il diritto gabellario, che non si può argomentare da un caso all'altro per estendere le tasse da casi preveduti ad altri non preveduti.

Ora l'ultima parte dell'articolo 5 consacra precisamente il principio diametralmente opposto. Io ritengo che, se si ammette in questa legge il principio che si possa applicare la tassa di registro per analogia, noi creeremo una fonte d'ar-